



*Autorità Garante  
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 23 febbraio 2021;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea ("TFUE");

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio europeo del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato istitutivo della Comunità europea (oggi articoli 101 e 102 TFUE);

VISTA la Legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 14-ter;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 27 maggio 2020, con la quale è stata avviata un'istruttoria nei confronti di Italgas Reti S.p.a., per accertare l'esistenza di una possibile violazione dell'articolo 102 TFUE;

VISTA la "*Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287*", assunta nell'adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino n. 35 del 17 settembre 2012;

VISTA la comunicazione del 1° ottobre 2020, con la quale Italgas Reti S.p.a. ha presentato impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/1990, secondo le modalità indicate nell'apposito "*Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/1990*";

VISTA la propria delibera del 20 ottobre 2020, con la quale è stata disposta la pubblicazione, in data 21 ottobre 2020, degli impegni proposti da Italgas Reti S.p.a. sul sito *internet* dell’ Autorità, al fine di consentire ai terzi interessati di esprimere le proprie osservazioni;

VISTE le osservazioni dei terzi interessati;

VISTE le modifiche accessorie agli impegni, presentate da Italgas Reti S.p.a. in data 21 dicembre 2020;

VISTA la propria comunicazione alla Commissione europea, ai sensi dell’ articolo 11, paragrafo 4, del Regolamento n. 1/2003;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **I. LA SEGNALAZIONE DEL COMUNE DI VENEZIA**

1. Il Comune di Venezia, in qualità di stazione appaltante dell’ Ambito territoriale minimo “Venezia 1” (di seguito, rispettivamente, anche “il Comune” o “la stazione appaltante” o la “SA” o anche “ATEM Venezia 1”), con segnalazione del 13 giugno 2019, successivamente integrata in data 14 agosto, 30 settembre, 9 ottobre 2019, 5, 14 e 19 febbraio 2020, nonché da ultimo in data 11 maggio 2020, ha denunciato all’ Autorità le condotte di Italgas Reti S.p.A. (nel seguito anche “Italgas Reti” o “Italgas” o “la Società”), attuale concessionario del servizio di distribuzione del gas in una pluralità dei Comuni che costituiscono l’ ATEM Venezia 1<sup>1</sup>, consistenti nel rifiuto o ingiustificato ritardo da parte di quest’ ultimo nel fornire alcune informazioni ritenute necessarie alla predisposizione del bando di gara relativo al nuovo affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale nel citato ATEM<sup>2</sup>, che avrebbero condizionato negativamente l’ attivazione della prevista procedura competitiva per l’ assegnazione della concessione d’ ATEM.

---

<sup>1</sup> I Comuni dell’ ATEM sono 8; per l’ elenco completo si veda *infra*.

<sup>2</sup> Una gara d’ ATEM era stata già bandita nel dicembre 2015; per i dettagli si veda *infra*.

## II. LA PARTE

2. Italgas Reti è una società del gruppo Italgas, attiva in Italia nel servizio di distribuzione di gas. Il capitale sociale di Italgas Reti è integralmente detenuto da Italgas S.p.a. - società quotata alla Borsa valori di Milano - a sua volta partecipata in misura maggioritaria da Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. e da Snam S.p.a., che la controllano congiuntamente in virtù di un sindacato di voto e di blocco<sup>3</sup>.

## III. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

### *a) L'obbligatorietà delle procedure di gara per l'affidamento delle concessioni di distribuzione di gas naturale*

3. L'attività di distribuzione di gas naturale è definita dall'articolo 2, comma 1, lettera n), del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (c.d. Decreto Letta)<sup>4</sup>, come “*il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti*”, ed è riconosciuta quale “*servizio pubblico*” (articolo 14) esercitato in virtù di una concessione in esclusiva rilasciata da ciascun Comune.

4. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, del citato Decreto, il servizio di distribuzione di gas è affidato dagli enti locali esclusivamente mediante gara, per un periodo non superiore a 12 anni, fermo restando l'obbligo del gestore uscente di proseguire la gestione del servizio fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento. Con Decreto Legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni in Legge 29 novembre 2007<sup>5</sup>, n. 222, le concessioni comunali sono state accorpate in concessioni di ambito e sono stati individuati 177 ambiti (c.d. ATEM), che in base all'art. 24 comma 4, del D. Lgs. n. 93/2011, definiscono gli ambiti territoriali per l'affidamento, tramite gara, della concessione di distribuzione del gas naturale. Le relative gare d'ambito, bandite dalle Stazioni appaltanti che, in alcuni casi come quello di specie, coincidono con il Comune più rilevante dell'ATEM, avrebbero dovuto essere espletate entro scadenze definite per legge, più volte modificate, da ultimo,

---

<sup>3</sup> Così l'azionariato di Italgas desumibile dal sito Consob e rinvenibile nel provvedimento di accettazione di impegni relativo al caso A527, chiuso dall'Autorità con provvedimento del 14 gennaio 2020.

<sup>4</sup> Si tratta del Decreto di “*attuazione della Direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale a norma dell'art. 41 della Legge 17 maggio 1999, n. 144*” (In GU 142 del 20 giugno 2000).

<sup>5</sup> In GU, Serie Generale n. 279, del 30 novembre 2007.

con Decreto Legge 30 dicembre 2015, n. 210<sup>6</sup>.

**b) La tipologia di informazioni necessarie per bandire le gare**

**5.** Il dettato normativo vigente prevede una serie di obblighi informativi dei gestori uscenti a favore delle stazioni appaltanti, individuando due principali categorie di informazioni, tra loro necessariamente interconnesse, necessarie affinché possa essere bandita la gara: le informazioni sulla conformazione e la proprietà della rete e le informazioni relative alla sua valorizzazione.

**6.** Si tratta, in particolare, delle informazioni previste dagli artt. 4 e 5 del Decreto Ministeriale 12 novembre 2011, n. 226<sup>7</sup>, così come modificato dal D.M. 20 maggio 2015 (nel seguito anche “Decreto criteri” o “D.M. criteri”). Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera *a*), del Decreto criteri, i gestori hanno l’obbligo di fornire alla stazione appaltante lo “stato di consistenza” dell’impianto di distribuzione di gas naturale, con indicazione dei tratti di condotte in acciaio non protetti catodicamente e della proprietà dei singoli tratti di rete, ivi compresi i componenti situati nel territorio comunale in esame che hanno impatto su impianti di distribuzione appartenenti a diversi Comuni<sup>8</sup>. Lo stesso art. 4 individua, altresì, ulteriori informazioni che i gestori uscenti devono fornire alla stazione appaltante, necessarie all’elaborazione della documentazione funzionale alla predisposizione del bando di gara e dei relativi allegati<sup>9</sup>.

---

<sup>6</sup> Recante “*Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative, convertito con modificazioni in Legge n. 21 del 25 febbraio 2016*” (in GU n. 47 del 26 febbraio 2016).

<sup>7</sup> Recante “*Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto legge 1° ottobre 2007 n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222*”.

<sup>8</sup> Stato di consistenza è, ai sensi dell’art. 1, comma 1) del Decreto “*l’insieme dei documenti comprendente la cartografia, come definita nell’allegato alla deliberazione ARG/gas 120/08 dell’Autorità, e la descrizione delle reti e degli impianti afferenti il servizio di distribuzione di gas naturale, con evidenza dell’anno di realizzazione e delle loro caratteristiche costruttive, funzionali e conservative; in particolare, per ogni tratto di rete dovrà essere registrato almeno l’anno di posa, il materiale ed il diametro*” (enfasi aggiunte). Tale definizione è stata successivamente chiarita dal MISE.

Secondo la citata delibera poi, cartografia “*è il sistema di documentazione dell’impianto di distribuzione, esclusi gli impianti di derivazione di utenza e i gruppi di misura, mediante una rappresentazione, almeno grafica, che comprende indicazioni sul materiale delle condotte, il loro diametro e la pressione di esercizio ed in scala almeno 1:2000*” (così la definizione contenuta nella delibera ARG 120/08 del 7 agosto 2008. Con successivo Decreto MISE dell’11 maggio 2016, recante “*Istituzione dei SINFI – Sistema informativo federato delle infrastrutture*”, è stato successivamente chiarito che la cartografia deve essere resa in formato aperto ed interoperabile (così art. 2 del Decreto).

<sup>9</sup> Si tratta, in particolare, oltre a quelle evidenziate nel testo, delle seguenti informazioni: il protocollo di comunicazione delle apparecchiature installate per lo svolgimento dell’attività di misura; le informazioni sulle obbligazioni finanziarie in essere relative agli investimenti realizzati nel periodo precedente di affidamento e sui contratti pubblici e privati relativi allo svolgimento del servizio di distribuzione e connessi alla proprietà degli impianti, quali servitù e concessioni di attraversamento; la relazione sullo stato dell’impianto di

7. Ai fini che qui rilevano, si segnala il disposto di cui all'art. 4, comma 1, lettera f), del Decreto criteri, ai sensi del quale i gestori sono obbligati a fornire *“il costo riconosciuto di località e la tariffa di riferimento definiti dall’Autorità [ARERA], mettendo a disposizione su formato elettronico i dati delle schede contenenti tutti i dati rilevanti per il calcolo delle tariffe (schede di località), in particolare i dati dei costi di capitale e ammortamenti segmentati per tipologia di cespiti e località e ripartiti per soggetto proprietario e con indicazione se i dati sono approvati dall’Autorità o meno, e i contributi pubblici in conto capitale e i contributi privati relativi ai cespiti di località”* (enfasi aggiunte).

Inoltre, l'art. 4, comma 3, del D.M. Criteri, detta specifiche tempistiche per la fornitura di tali dati da parte dei gestori uscenti. La norma in questione afferma infatti che i dati di cui al comma 1 devono essere forniti al più tardi entro 90 giorni dalla richiesta dell'Ente concedente. In dettaglio, essi sono *“forniti entro un termine di 60 giorni dalla richiesta dell’Ente locale concedente, termine prorogabile di altri 30 giorni dall’Ente locale medesimo in casi di particolare complessità”*<sup>10</sup>.

8. Infine, il successivo comma 7 dell'art. 4 dispone che il gestore debba fornire alla stazione appaltante, unitamente allo stato di consistenza, un foglio elettronico contenente i dati più significativi della rete e degli impianti necessari alla determinazione del valore di rimborso e alla compilazione delle informazioni dell'Allegato B al bando di gara tipo di cui all'allegato 2 del D.M. n. 226/2011<sup>11</sup>. In particolare, tra le informazioni che l'Allegato B deve necessariamente contenere figurano: il rimborso da riconoscere al gestore uscente da parte dell'impresa aggiudicataria, relativo alla porzione di impianto di cui si acquisisce la proprietà; i valori delle immobilizzazioni (lorde e nette) della porzione di impianto acquisita dall'impresa aggiudicataria da considerarsi nel calcolo dei vincoli ai ricavi in base alla regolazione tariffaria, suddivise per tipologia di cespiti, lorde e nette, al netto dei contributi, riferite all'anno di riferimento delle tariffe in corso (cd. costi storici); i valori delle immobilizzazioni della porzione di impianto di proprietà degli enti locali o di società patrimoniali della rete (enfasi aggiunte).

9. Il successivo art. 5 del Decreto criteri individua poi le modalità

---

distribuzione, con indicazione delle zone con maggiore carenza strutturale e dei dati di ricerca fughe degli ultimi tre anni, evidenziati per tipologia di impianto e per modalità di individuazione della fuga; il numero dei punti di riconsegna e i volumi distribuiti riferiti ai tre anni precedenti, oltre che alle caratteristiche medie degli allacciamenti.

<sup>10</sup> Cfr., art. 4, comma 3, del D.M. criteri, *cit.*

<sup>11</sup> Come è noto, le gare sono bandite utilizzando un bando tipo i cui elementi costitutivi sono contenuti nell'allegato 2 del Decreto criteri.

applicative per la valutazione del valore di rimborso (nel seguito VIR), cioè, in sintesi, il corrispettivo che il gestore entrante deve corrispondere al gestore uscente per l'acquisizione in proprietà degli impianti di distribuzione del gas<sup>12</sup>, distinguendo tra i casi in cui i criteri per la definizione dei valori di rimborso siano espressamente disciplinati nei documenti contrattuali (convenzioni o contratti che disciplinavano l'originario rapporto in capo al gestore uscente), e casi in cui negli atti concessori si registri una carenza di dette informazioni.

**10.** In tale ultimo caso, in particolare, trovano applicazione le “*Linee guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione di gas naturale*”, emanate in data 7 aprile 2014 ed approvate dal MISE in data 22 maggio 2014<sup>13</sup> (nel seguito anche le Linee Guida del MISE), che valgono per gli atti concessori antecedenti all'11 febbraio 2012, data di entrata in vigore del D.M. criteri.

**11.** In particolare, il paragrafo 19 delle Linee Guida del MISE elenca una serie di informazioni che il gestore uscente deve fornire alla stazione appaltante in aggiunta allo stato di consistenza, da raccogliere nella c.d. “tabella 18” in formato excel contenente: il riepilogo delle principali caratteristiche dell'impianto, un sommario della metodologia utilizzata per la valorizzazione degli impianti, un sommario dei dati economici per la valutazione del valore di rimborso nonché dei dati economici relativi alla regolazione tariffaria, e svariati indicatori economici<sup>14</sup>. Secondo il citato paragrafo 19 delle Linee Guida, dette informazioni devono essere ulteriormente scomposte, distinguendo anche la porzione di impianto la cui proprietà passa in devoluzione gratuita all'ente locale concedente. Si osserva, da ultimo, che secondo la regolazione vigente, le informazioni devono essere aggiornate quantomeno al 31 dicembre del secondo anno precedente rispetto a quello di pubblicazione del bando di gara<sup>15</sup>.

---

<sup>12</sup> Esso trova il suo fondamento normativo negli artt. 14, comma 8 e 15, comma 5, del Decreto Legislativo n. 164/2000.

<sup>13</sup> Recante “*Approvazione delle Linee Guida sui criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale*”.

<sup>14</sup> Tra i quali: rapporto tra valore industriale e valore di ricostruzione a nuovo relativi alla porzione di impianto; rapporto tra il capitale investito netto e capitale investito lordo; variazione percentuale del valore di ricostruzione a nuovo dell'impianto rispetto al capitale investito lordo, relativi alla porzione di impianto; variazione percentuale del valore industriale dell'impianto rispetto al capitale investito lordo, relativi alla porzione di impianto; variazione percentuale del valore di rimborso della porzione di impianto rispetto alla RAB; costi medi per condotte e derivazione di utenza; tipologie di condotte che contribuiscono maggiormente al valore di ricostruzione a nuovo delle condotte; costi per opere civili per metro cubo di tubazione interrata della derivazione di utenza (scavi; rinterrati, etc...).

<sup>15</sup> In altre parole, se il bando è pubblicato nell'anno  $t$ , le informazioni devono essere aggiornate al 31 dicembre dell'anno  $t-2$ .

#### IV. LA PROCEDURA COMPETITIVA PER L'ATEM VENEZIA 1

##### a) *La conformazione dell'ATEM, le concessioni presenti e il contenzioso fra il Comune e Italgas*

12. L'ATEM Venezia 1, oggetto del presente procedimento, include 8 Comuni dell'omonima provincia. La tabella che segue elenca tali Comuni - in ordine di grandezza per numero di clienti serviti - ed illustra la posizione ivi detenuta da Italgas Reti, che è concessionaria della distribuzione di gas in 6 degli 8 Comuni presenti, seguito da Infrastrutture Distribuzione Gas S.p.A. che è concessionaria dei Comuni di Cavarzere e Cona. Infine, in due dei Comuni ove è presente Italgas Reti, opera anche 2I Rete gas in posizione assolutamente marginale<sup>16</sup>. Complessivamente, sulla base delle elaborazioni effettuate utilizzando dati di fonte ARERA, è possibile affermare che Italgas gestisce circa il 97% dei punti di riconsegna (PDR) dell'ATEM Venezia, mentre il restante 3% è invece gestito da Infrastrutture Distribuzione Gas S.p.A..

**Tabella 1 – Distributori di gas nei Comuni dell'ATEM Genova 1-anno 2016**

Venezia	Italgas Reti e 2I Reti gas
Chioggia	Italgas Reti e 2I Reti gas
Jesolo	Italgas Reti
Cavallino Treporti	Italgas Reti
Caorle	Italgas Reti
Cavarzese	Infrastrutture Distribuzione gas S.p.A.
Eraclea	Italgas Reti
Cona	Infrastrutture Distribuzione gas S.p.A.

Fonte: ARERA

13. Per l'ATEM Venezia 1, i termini previsti dal Decreto Legge del 30 dicembre 2015, n. 210<sup>17</sup>, sono ampiamente scaduti. La S.A. di Venezia risulta aver bandito una prima gara nel mese di dicembre 2015, che è stata tuttavia annullata in sede amministrativa a valle di un ricorso della società Italgas

<sup>16</sup> Come è noto, infatti, le condotte di gas si diramano senza soluzione di continuità in Comuni confinanti (spesso appartenenti ad ATEM differenti) e dunque non è infrequente l'ipotesi che vi siano porzioni di impianti interconnessi gestiti da operatori differenti.

<sup>17</sup> Recante "Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative, convertito con modificazioni in Legge n. 21 del 25 febbraio 2016" (in GU n. 47 del 26 febbraio 2016). La gara dell'ATEM Venezia 1 avrebbe dovuto svolgersi entro il mese di novembre 2015; tuttavia detto termine è stato più volte prorogato prima con D.L. n. 192/2014 (convertito con modificazioni in L. n. 11/2015) e da ultimo con D.L. n. 210/2015, all'11 dicembre 2016.

Reti<sup>18</sup>.

**14.** Per quanto qui rileva, le concessioni stipulate con Italgas Reti risalgono addirittura agli anni '70; in particolare, la concessione relativa al solo Comune di Venezia risale al 1° giugno 1970 ed è stata seguita da tre atti aggiuntivi, l'ultimo dei quali stipulato in data 22 settembre 1995.

I rapporti fra Italgas e il Comune sono stati caratterizzati da un lungo contenzioso amministrativo relativo alla proprietà della rete di distribuzione, sviluppatosi in seguito alla prima gara bandita nel 2015, successivamente annullata.

Si deve osservare, in proposito, che la rete di distribuzione del gas naturale che insiste nel Comune di Venezia si compone di tre blocchi: A, B e C<sup>19</sup>. Con riguardo ai cespiti del blocco A, costituiti da beni costruiti prima del 31 maggio 2000 esclusi i potenziamenti e i rinnovi, il TAR Veneto prima e il Consiglio di Stato poi, hanno affermato “il diritto del Comune di Venezia alla devoluzione gratuita...in quanto relativi ad impianti realizzati nel primo trentennio del rapporto di concessione” e sui quali “il gestore uscente in regime di prorogatio, così come il futuro aggiudicatario del servizio [sono] tenuti a corrispondere un canone per l'utilizzo degli impianti divenuti di proprietà del Comune”.

In conclusione, i cespiti del blocco A sono di proprietà comunale; viceversa i cespiti dei blocchi B e C sono di proprietà del gestore Italgas e riguardano, rispettivamente, i potenziamenti e i rinnovi effettuati sulla rete a carico del gestore prima del maggio 2000 (blocco B) e gli impianti costruiti dopo il 2000 (blocco C)<sup>20</sup>.

#### ***b) Le doglianze del Comune in merito alle condotte di Italgas e l'impossibilità di bandire la gara***

**15.** Il Comune di Venezia, in qualità di stazione appaltante dell'ATEM Venezia 1, ha denunciato il reiterato rifiuto di Italgas Reti di fornire i dati e le informazioni di cui agli artt. 4 e 5 del D.M. criteri, nonché al punto 19 della

---

<sup>18</sup> La prima gara, n. 60/2015, era una procedura aperta bandita nel mese di dicembre 2015; essa è stata più volte prorogata e successivamente annullata per motivi di illegittimità su impulso di Italgas Reti (si vedano in tal senso la sentenza del TAR Veneto, I sezione, n. 655/2017, pubblicata in data 7 luglio 2017, confermata dalla decisione del Consiglio di Stato, sezione V, n. 2202/2019, pubblicata in data 3 aprile 2019).

<sup>19</sup> Cfr. doc. 45.

<sup>20</sup> Cfr. TAR Veneto, sentenza n. 654 del 7 luglio 2017, e Consiglio di Stato, sentenza n. 4104 del 4 luglio 2018. Con riferimento ai cespiti del blocco A risulta tuttora pendente un contenzioso civile innanzi al Tribunale di Venezia, in merito alla quantificazione delle somme che il gestore uscente è tenuto a corrispondere al Comune di Venezia per l'utilizzo degli impianti divenuti di proprietà dell'Ente (a far data dal 1° giugno 2010).



Linee Guida del MISE. Si trattava, in particolare di alcuni dati afferenti la rete di proprietà del Comune di Venezia quali:

- le evidenze tariffarie (ovvero i dati economici di dettaglio su cui si fondano le elaborazioni del regolatore per la definizione dei riconoscimenti tariffari specifici per il gestore) dei cespiti della rete di distribuzione del gas del c.d. “blocco A”, come specificati dall’art. 4, comma 1, lettera f), del Decreto criteri, alla data del 31 dicembre 2018, cespiti riconosciuti dai giudici amministrativi di proprietà del Comune *“in quanto relativi ad impianti realizzati nel primo trentennio del rapporto di concessione”* e sui quali il gestore (sia uscente che eventuale nuovo aggiudicatario), è tenuto a corrispondere un canone di utilizzo al Comune;
- i costi storici dei cespiti di tale blocco A, aggiornati alle date del 31 dicembre 2017 e 31 dicembre 2018, con l’ulteriore dettaglio di cui all’allegato B del bando di gara tipo e al punto 19 delle Linee Guida approvate dal MISE, secondo l’ulteriore scomposizione degli stessi nelle tre zone cittadine Centro storico e isole, Lido e Mestre.

**16.** A detta della Stazione Appaltante, le citate informazioni risultavano indispensabili per completare gli elaborati di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale nell’ATEM Venezia 1 e procedere così alla loro successiva pubblicazione. Più in dettaglio, la mancata fornitura dei dati relativi alle evidenze tariffarie dei cespiti del blocco A della rete (di proprietà del Comune), oltre a porsi in contrasto con gli obblighi normativi, non permetterebbe ad un potenziale concorrente di valutare la remunerazione tariffaria di tali beni nel periodo di affidamento della gara<sup>21</sup>; parimenti, l’omessa indicazione dei costi storici secondo la scomposizione richiesta dalla S.A. non avrebbe consentito a eventuali possibili concorrenti di Italgas nella gestione del servizio di distribuzione di gas nell’ATEM Venezia 1, di valutare correttamente i necessari interventi di ammodernamento delle reti ed i prezziari applicabili.

**17.** Peraltro, a detta del Comune tali informazioni, necessarie per la corretta predisposizione della documentazione di gara, sarebbero state nell’esclusiva disponibilità di Italgas (che secondo il medesimo ente locale aveva già trasmesso siffatto dettaglio informativo nel 2014 in occasione della prima gara indetta dalla stazione appaltante nel 2015, quando ancora esistevano dubbi sulla proprietà dei cespiti del blocco A e Italgas considerava tutta la rete di sua

---

<sup>21</sup> Detti valori disaggregati consentirebbero altresì ai partecipanti alla gara, di calcolare l’entità dei corrispettivi da corrispondere al Comune, ove la rete resti di proprietà dell’Ente e quest’ultimo decida di non alienarla. Tuttavia, da successive interlocuzioni con il Comune è emerso che la stazione appaltante intende alienare la rete di sua proprietà in sede di gara.

proprietà).

Infine, secondo la SA, tali informazioni non sarebbero state altrimenti reperibili, posto che le stesse, nella disaggregazione richiesta, non sarebbero state fornite neanche al Regolatore<sup>22</sup>.

In conclusione, la mancata disponibilità di tali informazioni non avrebbe consentito di predisporre un bando di gara suscettibile di garantire parità di condizioni concorrenziali fra i diversi possibili partecipanti.

## **V. IL MERCATO RILEVANTE E LA POSIZIONE DI ITALGAS RETI**

**18.** La gestione del servizio di distribuzione del gas rappresenta un monopolio legale, il cui perimetro coincide con l'area di attribuzione oggetto di ciascuna concessione esclusiva, che allo stato ha dimensione comunale. Si segnala, peraltro, che nella grande maggioranza delle realtà locali tale servizio è esercito in regime di proroga, in quanto, da un lato, sono venute a scadenza le concessioni assentite e, dall'altro, non sono ancora stati pubblicati i bandi relativi alle gare di ATEM.

**19.** Benché la dimensione geografica dell'attività di distribuzione del gas sia destinata in futuro a cambiare quando saranno bandite le gare di ATEM, tra cui quella dell'ATEM Venezia 1<sup>23</sup>, Italgas Reti è attuale monopolista legale del servizio di distribuzione di gas naturale in 4 degli 8 Comuni cui si riferisce il bando di gara (Iesolo, Cavallino Treponti, Caorle ed Eraclea) e risulta il principale operatore, oltre che nel Comune di Chioggia, anche nel Comune di Venezia, che rappresenta di gran lunga il Comune più rilevante dell'intero ATEM<sup>24</sup>.

## **VI. L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO**

**20.** Tanto premesso, l'Autorità ha ritenuto che, in considerazione della

---

<sup>22</sup> All'epoca dei fatti segnalati, il Comune ha affermato che dalle informazioni presenti sul sito ARERA e rese disponibili alle sole stazioni appaltanti, la rete di distribuzione del gas è ancora indicata in maniera unitaria, come se Italgas la ritenesse tutta di sua proprietà.

<sup>23</sup> Quando sarà bandita ed aggiudicata la gara di ATEM si addiverrà ad una nuova gestione in monopolio legale nella quale un solo operatore deterrà il monopolio del servizio di distribuzione in tutto l'ambito territoriale, con la conseguenza che la dimensione geografica del mercato rilevante diventerà più estesa di quella attuale.

<sup>24</sup> A Venezia risulta presente, come emerge dalla tabella 1 (vedi *supra*), anche 2I Rete gas con un numero di PDR del tutto marginale.

posizione di mercato detenuta nei singoli mercati locali della distribuzione di gas dalla società Italgas Reti (la Società è ivi presente con caratteristiche di dominanza)<sup>25</sup>, nonché della circostanza che tale impresa era depositaria di informazioni che sono nella sua esclusiva disponibilità e che risultano indispensabili - e non altrimenti reperibili - ai fini della predisposizione della documentazione di gara, il rifiuto e/o ritardo a fornirle avrebbe potuto integrare un abuso di posizione dominante da parte di Italgas Reti, in quanto idoneo a non consentire o a rallentare l'avvio delle procedure amministrative propedeutiche all'organizzazione della procedura di affidamento del servizio di distribuzione del gas nell'ATEM Venezia 1.

**21.** Infine, l'Autorità ha ipotizzato che la condotta esaminata potesse rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 102 del TFUE, in quanto idonea a condizionare la possibilità di partecipazione di qualificati concorrenti nazionali e comunitari alla futura gara relativa all'affidamento del servizio di distribuzione di gas nell'ATEM Venezia 1 che il Comune intendeva bandire, con conseguenze negative, in ultima analisi, sulle condizioni di fornitura del servizio agli utenti finali.

**22.** Conclusivamente, con provvedimento del 27 maggio 2020, l'Autorità ha avviato un procedimento nei confronti di Italgas Reti per presunto abuso di posizione dominante in violazione dell'art. 102 TFUE.

## **VII. GLI IMPEGNI PROPOSTI DA ITALGAS RETI**

**23.** In data 1° ottobre 2020, Italgas Reti ha presentato impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90, più diffusamente descritti nel seguito, finalizzati a risolvere le criticità evidenziate dall'Autorità nel provvedimento di avvio.

In considerazione della circostanza che alcuni di tali impegni si riferiscono anche a gare di ATEM ulteriori rispetto a quella oggetto della presente procedura istruttoria, la Società ha affermato di volersi vincolare al rispetto degli stessi fino al completo espletamento di tutte le gare relative all'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale sull'intero territorio nazionale.

**24.** Valutando detti impegni non manifestamente infondati, con delibera del 20 ottobre 2020, l'Autorità ne ha disposto la pubblicazione sul proprio sito *internet* a far data dal 21 ottobre 2020, al fine di consentire ai terzi interessati

---

<sup>25</sup> Si veda paragrafo 26 del provvedimento di avvio di istruttoria del 27 maggio 2020, n. 28249 (A540).

di esprimere le proprie osservazioni<sup>26</sup>.

**25.** Successivamente alla pubblicazione degli impegni, in data 29 ottobre 2020, l’Autorità ha inviato molteplici richieste di informazioni ad una serie di operatori del settore. In particolare, sono state intervistate 21 stazioni appaltanti (nel seguito anche SS.AA.) degli ATEM presenti in Italia (selezionate in modo da assicurare una adeguata differenziazione sia in termini di dimensione che di collocazione geografica)<sup>27</sup>; l’associazione degli ATEM<sup>28</sup>; le associazioni di categoria delle imprese di distribuzione di gas presenti in Italia<sup>29</sup>, nonché una serie di imprese attive nella distribuzione del gas, in qualità di concorrenti di Italgas<sup>30</sup>. Nel processo valutativo degli impegni presentati dalla Parte è intervenuto anche il Comune di Venezia, in qualità di stazione appaltante denunciante le condotte imputate ad Italgas<sup>31</sup>.

**26.** Entro il termine fissato per la conclusione del *market test* sono pervenute osservazioni da parte di quasi tutti i soggetti intervistati.

**27.** In risposta all’esito della consultazione pubblica sugli impegni, Italgas Reti ha presentato una versione definitiva degli stessi in data 21 dicembre 2020, allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante<sup>32</sup>. In tale versione gli impegni originariamente proposti sono stati sottoposti a modifiche accessorie.

I complessivi cinque impegni presentati sono descritti nel prosieguo: più in dettaglio, per ciascuno degli impegni presentati, sono illustrati il contenuto originario e, se del caso, quello definitivo, alla luce delle modifiche accessorie apportate in seguito al *market test*. Seguiranno di volta in volta le relative valutazioni.

## **Impegno 1**

### ***VII.1. L’impegno relativo alla trasmissione delle informazioni richieste***

#### ***VII.1.1. La misura originariamente proposta e la sua volontaria attuazione***

**28.** Italgas si è impegnata a fornire i dati richiesti dalla stazione appaltante,

---

<sup>26</sup> Cfr., doc. 1.

<sup>27</sup> Cfr., doc. 4.

<sup>28</sup> Cfr., doc.5.

<sup>29</sup> Cfr., doc. 6.

<sup>30</sup> Cfr. doc. 7.

<sup>31</sup> Cfr., doc. 37.

<sup>32</sup> Cfr., doc. 67.

oggetto di contestazione, ritenuti indispensabili per l'elaborazione della procedura di gara. In particolare, l'impegno prevedeva che la Parte avrebbe fornito:

- le evidenze tariffarie dei cespiti del “blocco A”, alla data del 31 dicembre 2018, secondo il dettaglio richiesto nel Decreto Criteri;
- i costi storici dei cespiti di tale blocco A, aggiornati alle date del 31 dicembre 2017 e 31 dicembre 2018, con l'ulteriore scomposizione degli stessi secondo il dettato normativo vigente, ovvero secondo l'Allegato B del bando di gara tipo di cui all'Allegato 2 del Decreto Criteri e il paragrafo 19 delle Linee Guida\*<sup>33</sup>.

**29.** La Parte si era impegnata a fornire tali dati alla S.A. di Venezia entro il 15 ottobre 2020 e li ha quindi trasmessi, entro quella data, al Comune di Venezia (e per conoscenza all'Autorità)<sup>34</sup>. In particolare, Italgas forniva spiegazioni relative alle modalità con le quali erano stati elaborati i dati di evidenze tariffarie dei cespiti del blocco A, aggiornati al 31 dicembre 2018, secondo il dettaglio dell'art. 4, lettera f), del D.M. criteri, specificando che si trattava di dati elaborati dalla Società, basati sulla documentazione trasmessa ad ARERA in sede di raccolta RAB Gas, finalizzata a dare evidenze dei cespiti costituenti il blocco A. Italgas, inoltre, trasmetteva la documentazione tecnica a supporto della cartografia (e dunque lo stato di consistenza) ad integrazione di quanto già trasmesso al Comune di Venezia, con particolare riferimento *“agli anni di posa, la classe di pressione, l'ubicazione, il diametro, il materiale ed i nodi di inizio e fine tratta per le tubazioni posate precedentemente al 01.01.2006 dei Comuni per i quali tali dati sono disponibili ovvero Venezia, Caorle, Chioggia, Eraclea e Jesolo, inclusi gli sconfinamenti”*<sup>35</sup>.

Pertanto, alla data del 15 ottobre 2020, Italgas ha trasmesso le evidenze tariffarie dei cespiti del blocco A, secondo la scomposizione definita dal D.M. criteri e lo stato di consistenza di tali cespiti aggiornato al 31 dicembre 2018<sup>36</sup>.

---

\* Nella presente versione alcuni dati sono omessi in quanto sono stati ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

<sup>33</sup> [omissis].

<sup>34</sup> Cfr. doc. 31. Come anticipato, poiché le informazioni contenute nel bando devono essere aggiornate al penultimo anno precedente a quello di pubblicazione, l'invio anticipato (al 15 ottobre) delle informazioni aggiornate al 31 dicembre 2018 era necessario per consentire eventualmente alla stazione appaltante di pubblicare il bando entro la fine del 2020.

<sup>35</sup> Cfr., doc. 31.

<sup>36</sup> Cfr., doc. 49.

*VII.1.2. La posizione di tutti i soggetti intervenuti nel market test con riguardo all'impegno 1*

**30.** Con riguardo all'impegno 1, tutti i soggetti intervenuti nel *market test* hanno preliminarmente affermato che la fornitura delle relative informazioni risponde ad un preciso obbligo di legge, la cui mancata osservanza da parte del gestore uscente espone la S.A. a ricorsi dei partecipanti alla gara con conseguenti lungaggini procedurali<sup>37</sup>, e permette in generale ai potenziali concorrenti di Italgas di acquisire utili informazioni sulla effettiva complessità e consistenza della rete che potrebbero essere interessati a gestire<sup>38</sup>.

**31.** In particolare, la conoscenza di tali dati (RAB disaggregate per soggetto proprietario e costi storici) è utile tanto per gli offerenti quanto per la S.A. (che può scegliere in sede di confezionamento del bando di gara se alienare la rete di sua proprietà o mantenerla nel suo patrimonio).

Ai partecipanti alla gara, infatti, le RAB disaggregate per soggetto proprietario consentono di quantificare la remunerazione tariffaria della rete per il periodo di affidamento del servizio<sup>39</sup>; determinare l'entità dei corrispettivi da corrispondere al Comune ove questi sia proprietario della rete e decida di non alienarla al nuovo gestore<sup>40</sup>; determinare il valore di rimborso da riconoscere al gestore uscente<sup>41</sup>.

I valori di RAB disaggregati per soggetto proprietario, come le evidenze tariffarie sottostanti, permettono ai partecipanti alla gara di predisporre un piano tariffario corretto e completo ai fini dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas<sup>42</sup>.

**32.** I costi storici secondo il dettaglio di cui all'Allegato B servono per avere una fotografia degli impianti anche in termini di introiti futuri e per pianificare i corretti interventi di ammodernamento delle reti e, dunque, permettono ai partecipanti alla gara di effettuare un'offerta competitiva e consapevole<sup>43</sup>.

*VII.1.3. La posizione della SA di Venezia sull'impegno 1 e le repliche di Italgas*

**33.** In sede di risposta al *market test*, in data 19 novembre 2020<sup>44</sup>, il Comune

---

<sup>37</sup> Cfr., *ex multis*, docc. 15 e 19.

<sup>38</sup> Cfr. doc. 23.

<sup>39</sup> Cfr., docc. 27, 21 e 14.

<sup>40</sup> Cfr., docc. 27, 11, 13, 20, 21, 25 e 24.

<sup>41</sup> Cfr., doc. 27.

<sup>42</sup> Cfr., docc. 28, 16, 22 e 29.B.

<sup>43</sup> Cfr., docc. 19 e 11.

<sup>44</sup> Cfr., doc. 37, allegato 1, lettera b).

di Venezia ha ribadito una serie di perplessità, peraltro già precedentemente esposte alla società Italgas<sup>45</sup> sul contenuto dell'impegno 1, come assolto volontariamente dalla stessa società in data 15 ottobre u.s.

In dettaglio, la S.A. di Venezia ha mosso due rilievi in merito alle informazioni ricevute, di seguito riassunti:

a) in primo luogo, ha contestato l'attendibilità dei dati, ritenendo che gli stessi presentassero incongruenze e criticità tali da non poter essere debitamente utilizzati per bandire la gara;

b) in secondo luogo, ha contestato il perimetro delle informazioni ricevute, rilevando di non avere ancora ricevuto da Italgas Reti i costi storici disaggregati per ubicazione geografica, così come richiesti.

**34.** Con specifico riferimento al punto *sub a)* e, dunque, alle presunte incongruenze e/o criticità dei dati ricevuti, la S.A. rappresentava, *[omissis]*<sup>46</sup>.

**35.** Con riguardo al punto *sub b)* e, dunque, al perimetro delle informazioni ricevute, la S.A. di Venezia ha affermato che Italgas continuava a negare la fornitura dei costi storici del Blocco A distinti per Centro Storico, Mestre e Lido, ribadendo che tali dati sarebbero stati nella sua disponibilità in quanto già trasmessi al Comune nel corso della prima procedura ad evidenza pubblica relativamente all'affidamento del servizio di distribuzione del gas nell'ATEM Venezia 1<sup>47</sup>.

La S.A. di Venezia ha lamentato dunque di non avere ancora a disposizione lo stesso *set* informativo che Italgas aveva fornito al tempo.

**36.** In data 7 dicembre 2020, in sede di audizione, Italgas Reti ha replicato alle critiche della SA di Venezia in relazione all'impegno 1 e alle relative presunte incongruenze e/o criticità dei dati forniti relativamente al blocco A, fornendo una serie di dettagliate spiegazioni idonee a fugare i dubbi manifestati dal Comune di Venezia<sup>48</sup>.

**37.** In merito alle presunte incongruenze nei dati trasmessi, Italgas ha

---

<sup>45</sup> La posizione del Comune era stata anticipata con una serie di missive inviate ad Italgas Reti (e per conoscenza all'Autorità), rispettivamente in data 3 novembre e 19 novembre 2020, nelle quali la S.A. di Venezia contestava i dati e le informazioni ricevute in data 15 ottobre 2020 (cfr., docc. 32 e 36).

<sup>46</sup> Cfr. doc. 37, allegato 1, lettera b) e doc.32. La lettera inviata in data 3 novembre dalla SA ad Italgas si concludeva con l'auspicio di poter ricevere "*la documentazione corretta in modo tale da poter essere utilizzata*". Sotto un diverso profilo, poi, la S.A. contestava ad Italgas di non avere ancora trasmesso ad ARERA corrette informazioni in merito alla proprietà dei cespiti costituenti la rete di distribuzione del gas collocata nel territorio comunale, obliterando di comunicare alla stessa Autorità che una porzione di rete era stata dichiarata di proprietà del Comune già a far data dal 1° giugno 2020, con sentenza del Consiglio di Stato del 2018 (Cfr., docc. 37, allegato 1, lettera b) e 32).

<sup>47</sup> *[Omissis]*.

<sup>48</sup> Cfr., doc. 45. Italgas aveva risposto ai dubbi sollevati dalla SA di Venezia già prima del 7 dicembre 2020, con una lettera inviata al Comune in data 16 novembre 2020, nella quale forniva chiarimenti sulle modalità di elaborazione dei dati trasmessi in ottemperanza all'impegno 1 (cfr., doc. 33).

rilevato che le stesse erano giustificabili in quanto *[omissis]*<sup>49</sup>.

38. *[Omissis]*<sup>50</sup>.

39. *[Omissis]*<sup>51</sup>.

40. Da ultimo, Italgas ha rivendicato la bontà dei dati trasmessi affermando che ARERA ha raccolto i dati inviati sulla stratificazione dei costi storici dell'impianto senza nulla eccepire, a testimonianza dunque della correttezza delle modalità di calcolo adottate dalla società, ritenute in linea con la regolazione vigente<sup>52</sup>.

41. Successivamente, in data 17 dicembre 2020, con un'ulteriore memoria depositata dal Comune<sup>53</sup>, la S.A., oltre a ribadire la propria posizione rispetto alle giustificazioni fornite dalla Parte, riprendendo quanto già osservato in sede di risposta *al market test*<sup>54</sup> ha contestato un'ulteriore condotta di Italgas che avrebbe ostacolato una celere effettuazione della gara per l'affidamento della distribuzione del gas nell'ATEM Venezia 1. In particolare la S.A. ha rappresentato che Italgas Reti avrebbe rifiutato di ottemperare alle modifiche richieste da ARERA alla determinazione del VIR, conseguenti alle verifiche sugli scostamenti VIR/RAB di sua competenza, secondo i dettami di cui alla Delibera 905/2017/R/gas. Nello specifico, secondo quanto affermato dal Comune, i conteggi dei VIR sviluppati dal gestore uscente e relativi alle reti site nei Comuni di Chioggia, Caorle e Iesolo, formalmente approvate dai Comuni, sono di fatto stati emendati da ARERA che ne chiedeva la modifica, al fine di un positivo riscontro tariffario. I citati Comuni devono dunque annullare le rispettive Delibere di approvazione dei VIR (tutte condizionate alle osservazioni di ARERA) ed effettuare autonomamente i conteggi per ottenere la necessaria approvazione tariffaria da parte del Regolatore. In assenza di un contributo fattivo da parte di Italgas a tale operazione, tuttavia, la S.A. di Venezia stimava un ulteriore slittamento della gara di circa 1 anno/1 anno e mezzo per ottemperare alle richieste di ARERA.

La SA ha quindi rappresentato la necessità di una collaborazione anche sotto questo profilo da parte del gestore per uniformarsi ai rilievi manifestati da ARERA.

---

<sup>49</sup> *[Omissis]*.

<sup>50</sup> *[Omissis]*.

<sup>51</sup> *[Omissis]*.

<sup>52</sup> Cfr., doc. 45. Le medesime considerazioni sono state riproposte in data 24 dicembre 2020 (Cfr., doc. 66). In particolare in tale occasione Italgas ha ricordato che i dati forniti alla SA di Venezia sono forniti nel medesimo formato e con le medesime modalità a tutte le SS.AA. d'Italia, e che le proposte tariffarie presentate da Italgas sono sempre state approvate da ARERA.

<sup>53</sup> Cfr., doc. 53 e 53, allegato 1.

<sup>54</sup> Cfr., doc. 37.



#### VII.1.4. *Le modifiche accessorie*

**42.** Italgas, alla luce delle osservazioni formulate dalla S.A., ha implementato l'impegno in questione, prevedendo di fornire alla S.A. di Venezia i dati utili ai fini del calcolo del VIR secondo le osservazioni di ARERA, mantenendo tuttavia la sua formale posizione di disaccordo rispetto al calcolo del VIR immaginato dalla S.A. e contestando fermamente la posizione del Comune secondo la quale l'adeguamento sarebbe indispensabile per celebrare la gara<sup>55</sup>.

**43.** In particolare, pur mantenendo fermo il proprio disaccordo in merito al valore del VIR proposto dal Comune e confermando dunque la stima già inviata allo stesso, Italgas si è impegnata:

a) con riguardo ai Comuni di Caorle, Chioggia e Jesolo, ad individuare nello stato di consistenza il perimetro dei cespiti (condotte in acciaio) che secondo le indicazioni di ARERA andrebbe diversamente valorizzato e fornirà gli elementi per la determinazione del relativo valore in conformità con il dettato delle Linee Guida;

b) con riferimento al Comune di Chioggia, per quanto riguarda la valorizzazione delle lavorazioni (opere edili) inerenti alla posa di tubazioni interrato (reti e allacciamenti) su strada comunale, indicherà i cespiti contenuti nello stato di consistenza interessati dalla modifica richiesta dal Regolatore e fornirà altresì le voci di prezzo per la determinazione del relativo valore in linea con quanto previsto dalle Linee Guida per le ipotesi di assenza di un Regolamento comunale approvato dall'organo competente e vigente al momento a cui è riferita la valutazione;

Infine, anche con riguardo al Comune di Eraclea, sebbene lo stesso non sia stato oggetto di segnalazione da parte di ARERA, la Società si impegna a fornire le medesime informazioni ove esse siano richieste.

---

<sup>55</sup> Secondo Italgas, la mancata adesione alle osservazioni di ARERA in merito alle modalità di calcolo del VIR non rappresenta né una violazione del quadro regolamentare né un atteggiamento in grado di ritardare la pubblicazione del bando di gara. Infatti, l'art. 15, comma 5, del Decreto Letta prevede che il VIR sia calcolato secondo i criteri di cui alle convenzioni tra le parti o, in assenza, secondo le Linee Guida del MISE. Se il VIR viene condiviso tra le Parti, il procedimento di verifica del VIR da parte di ARERA è disciplinato dalla delibera ARERA 905/2017/gas. Qualora, durante il procedimento di verifica del VIR, ARERA individui delle criticità, ne informa le SS.AA. che, a loro volta, inviano i rilievi formulati dal Regolatore ai gestori uscenti. Si apre quindi una nuova fase di confronto tra il gestore uscente e la SA, durante la quale le stesse potrebbero o condividere i rilievi di ARERA e dunque procedere d'intesa ad una nuova stima del valore di rimborso che sarà poi trasmesso al Regolatore, ovvero andare in disaccordo, attivando la procedura di cui all'art. 5, comma 16, del DM criteri e alla Delibera ARERA 905/2017/gas (allegato A), che consente comunque la celebrazione della gara. In tale evenienza, ARERA sospende il procedimento di verifica di idoneità del VIR e attende l'esito del contenzioso che si instaura tra le parti cui compererà determinare il VIR spettante al gestore uscente [così le FAQ disponibili sul sito ARERA del 7 agosto 2017 consultabili al [link: https://www.arera.it/allegati/comunicati/170807\\_gas.pdf](https://www.arera.it/allegati/comunicati/170807_gas.pdf)] [Cfr docc. 67,49 e 66]

**44.** La comunicazione del *set* informativo illustrato avverrà entro il termine di 30 giorni dalla data di approvazione degli impegni.

#### *VII.1.5. Valutazioni*

**45.** L'impegno in esame, nella sua versione definitiva, già in parte volontariamente attuato dalla società in data 15 ottobre u.s.<sup>56</sup>, e corredato dalle nuove obbligazioni assunte dopo il *market test*, consente di superare le preoccupazioni concorrenziali sollevate nel provvedimento di avvio, legate al ritardo nella predisposizione degli atti necessari a bandire la gara.

**46.** Ciò in particolare alla luce dei chiarimenti *medio tempore* forniti da Italgas relativamente alle modalità con le quali sono stati resi i dati oggetto di contestazione in sede di avvio, che permettono di ritenere che il *set* informativo fornito da Italgas consenta al Comune di utilizzarlo per le finalità richieste.

A conferma di ciò, risulta dirimente la circostanza che il medesimo *set* informativo – elaborato nel rispetto dei principi contabili vigenti – sia stato trasmesso dal gestore uscente ad ARERA e che il Regolatore non abbia eccepito nulla al riguardo. Peraltro, come emerge dai contributi ricevuti in sede di *market test*, gli intervenienti hanno espresso un giudizio sostanzialmente positivo sulla misura originariamente proposta.

**47.** Deve essere altresì valutata positivamente, agli stessi fini, la modifica accessoria all'impegno 1 presentata da Italgas in data 21 dicembre u.s., avente ad oggetto la concreta disponibilità di Italgas a coadiuvare la S.A. nella determinazione del VIR secondo le indicazioni fornite da ARERA. Ed infatti, l'Autorità osserva che la misura proposta, implementando l'originario impegno n. 1, definisce un comportamento particolarmente proattivo di Italgas che permetterà al Comune di Venezia di velocizzare sensibilmente (rispetto ai tempi stimati da ultimo dalla S.A.) l'*iter* propedeutico alla pubblicazione del bando di gara, contribuendo dunque ad elidere le preoccupazioni concorrenziali manifestate in sede di avvio di istruttoria.

---

<sup>56</sup> E quindi, come detto nella sezione relativa alla descrizione dell'impegno, in coerenza con le tempistiche e gli aggiornamenti previsti dalla regolazione ai fini della pubblicazione del bando di gara da parte del Comune di Venezia già nel 2020.

## **Impegno 2**

### ***VII.2. L'impegno relativo alla trasmissione della cartografia in formato shapefile***

#### ***VII.2.1. La misura originariamente proposta e la sua volontaria attuazione***

**48.** Italgas si è impegnata a fornire alla Stazione Appaltante la cartografia in formato *shapefile* relativa all'anno 2018, per tutti i Comuni dell'ATEM Venezia 1, entro il 16 novembre 2020<sup>57</sup>.

Sul punto, la società ha rammentato che, ad esito della procedura istruttoria A527 - Comune di Genova/Distribuzione di gas naturale<sup>58</sup>, si era vincolata a fornire la cartografia in formato *shapefile* per tutte le richieste di aggiornamento degli obblighi informativi ricevuti dalle stazioni appaltanti successivamente al mese di maggio 2020. Tuttavia, mentre le richieste di aggiornamento per i Comuni di Caorle, Chioggia, Jesolo, Eraclea e Venezia erano pervenute nel corso del 2019 ed erano state evase trasmettendo la cartografia in formato DWG, la richiesta del Comune di Cavallino Treporti era pervenuta solo nel mese di agosto 2020 e sarebbe stata evasa trasmettendo la cartografia in formato *shapefile*.

**49.** Alla data del 16 novembre 2020, Italgas ha ottemperato volontariamente all'impegno assunto prima di attendere gli esiti del *market test*. In particolare, a quella data, la Società ha trasmesso al Comune le cartografie aggiornate al 31 dicembre 2018, in formato aperto ed interoperabile "*shapefile*", per i Comuni di Venezia, Caorle (incluso lo sconfinamento in San Stino di Livenza), Chioggia, Eraclea (incluso lo sconfinamento in Torre di Mosto) e Jesolo<sup>59</sup>.

#### ***VII.2.2. La posizione di tutti i soggetti intervenuti nel market test con riguardo all'impegno 2***

**50.** In sede di *market test*, tutti i soggetti intervistati hanno valutato positivamente la possibilità di poter fruire, in sede di gara, di una cartografia

---

<sup>57</sup> Anche in questo caso l'esecuzione anticipata dell'impegno rispetto alla valutazione del *market test* e dell'Autorità è funzionale a consentire eventualmente alla stazione appaltante di pubblicare il bando prima della fine del 2020.

<sup>58</sup> Chiusa con provvedimento di accettazione di impegni in data 14 gennaio 2020.

<sup>59</sup> Cfr., doc. 34 e doc. 49.

in formato aperto ed interoperabile, quale il formato *shapefile* (che Italgas si è impegnata a rendere al Comune di Venezia).

**51.** Secondo alcuni, in particolare, una cartografia in formato aperto ed interoperabile (in particolare *shapefile*, secondo i chiarimenti resi dal MISE anche dopo il Decreto istitutivo del SINFI) costituisce un elemento chiave per ridurre le asimmetrie di carattere tecnico-informativo tra i partecipanti alla gara e favorire la predisposizione di offerte competitive e consapevoli<sup>60</sup>: l'analisi dell'assetto della rete e degli impianti e la conseguente ottimizzazione degli interventi di estensione e potenziamento<sup>61</sup>, infatti, risulterebbe fattibile dalla totalità dei concorrenti solo qualora fosse disponibile per tutti (e non solo per il gestore uscente) un *set* informativo comprendente un sistema cartografico con le informazioni utili per valutare la funzionalità degli impianti stessi in tempi celeri.

**52.** Sotto un diverso profilo, un unico formato di cartografia per tutti i Comuni di un ATEM appare preferibile sia per i potenziali partecipanti alla gara che per la SA.

Quanto ai benefici per i primi, una cartografia in formato omogeneo per tutte le realtà territoriali dell'ATEM influisce sulle tempistiche per importare i dati sul sistema cartografico del concorrente e riduce i tempi per la predisposizione dell'offerta di gara<sup>62</sup>.

Quanto al beneficio per la S.A., un unico formato di dati permette a quest'ultima di predisporre un documento guida utile per la stesura di piani industriali oggetto di offerta (valutati fino a 45 punti in sede di gara) il più possibile particolareggiati con riferimento a interventi di estensione/sostituzione e potenziamento della rete<sup>63</sup>.

**53.** Infine, la maggior parte degli intervenienti al *market test* ha rappresentato che fornire una cartografia in formato *shapefile* non costituisce un onere eccessivo per il gestore uscente<sup>64</sup>: ciò in quanto si tratta di un formato che rappresenta ormai il modello *standard* di riferimento adottato dai distributori, anche se la norma non prevede specificamente il riferimento a tale formato<sup>65</sup>.

---

<sup>60</sup> Cfr., docc. 22, 10, 23 e 26.

<sup>61</sup> Cfr., doc. 29.B.

<sup>62</sup> Cfr., docc. 16, 22 e 28.

<sup>63</sup> Cfr., doc. 19.

<sup>64</sup> Cfr., docc. 22, 10, 13, 20, 21, 25 e 24.

<sup>65</sup> Cfr., doc. 28.

### VII.2.3. *La posizione della SA di Venezia sull'impegno 2 e la condotta di Italgas*

**54.** La S.A. di Venezia, in data 19 novembre 2020, ha preso atto della nota di trasmissione delle cartografie per tutti i Comuni dell'ATEM Venezia 1 da parte di Italgas, pur obiettando che tale nota non conteneva il *link* per scaricare le cartografie inviate dalla Società ed auspicando che tali documenti tecnici venissero prontamente resi disponibili<sup>66</sup>.

**55.** Seguiva un fitto carteggio tra il Comune di Venezia ed Italgas nel mese di dicembre 2020, in cui la S.A. rappresentava di non essere ancora riuscita ad accedere al *link* indicato da Italgas per ottenere la cartografia in formato *shapefile*<sup>67</sup>.

**56.** Da ultimo, in data 24 dicembre 2020, Italgas ha informato l'Autorità di aver effettuato un incontro con i rappresentanti della S.A. di Venezia, nel corso del quale la Società ha fornito tutta la collaborazione necessaria per l'apertura dei file inviati in data 16 novembre 2020<sup>68</sup>.

**57.** Avendo ottemperato all'impegno 2, Italgas ritiene che, poiché dalla cartografia e dalla documentazione ad essa accessoria, trasmessa il 15 ottobre 2020, è possibile ricavare la posizione dei singoli cespiti, il Comune è nella condizione di disporre di tutte le informazioni secondo la scomposizione richiesta<sup>69</sup>. A tal fine, Italgas afferma che sulla base di detto *set* informativo “sarà sempre possibile per il Comune “accorpare” le informazioni e definire le consistenze per “area geografica” (Centro, Mestre e Lido) o per “Blocco” (A, B, C)”.

### VII.2.4. *Le modifiche accessorie*

**58.** Italgas non ha presentato modifiche accessorie agli impegni originari.

---

<sup>66</sup> Cfr., doc. 37.

<sup>67</sup> Cfr., docc. 50, 55, 57 e 60. Più in dettaglio, in data 17 dicembre 2020, Italgas inviava al Comune di Venezia (e per conoscenza all'Autorità) una missiva nella quale, a fronte delle difficoltà manifestate dalla S.A. nell'accedere al *link* indicato per scaricare le cartografie di tutti i Comuni dell'ATEM Venezia 1, manifestava la propria disponibilità ad organizzare una video-conferenza per “guidare” la SA “nell'apertura del *link*” e dei documenti ivi depositati. La lettera si completava con l'impegno della Società - in caso di necessità - a inviare (a mezzo corriere alla SA) un supporto informatico contenente la medesima documentazione accessibile tramite *link*. Successivamente, data 18 dicembre 2020, il Comune di Venezia ha riscontrato la lettera di Italgas del 17 dicembre u.s., accogliendo la proposta della Società di poter ricevere via corriere un supporto informatico contenente le cartografie inviate in data 16 novembre da Italgas. La S.A. chiedeva altresì la disponibilità di Italgas ad organizzare una video-conferenza per risolvere definitivamente le problematiche riscontrate nell'apertura del *link*.

<sup>68</sup> Cfr., doc. 66.

<sup>69</sup> Cfr., doc. 49.

### VII.2.5. Valutazioni

**59.** Quanto alla rilevanza per il Comune di Venezia di poter disporre di un formato unico di cartografia per tutti i Comuni dell'ATEM, si osserva che, come emerso anche in sede di *market test*, la disponibilità del descritto *set* informativo consentirà alla S.A. di procedere più celermente alla preparazione degli atti di gara propedeutici alla pubblicazione del bando<sup>70</sup>, agevolando al contempo i concorrenti nella consultazione degli atti di gara e nella predisposizione di offerte tecniche particolarmente aggressive. Si ritiene altresì che le difficoltà riscontrate dalla S.A. di Venezia nell'accedere alla documentazione trasmessa dalla Società siano state debitamente superate dall'atteggiamento collaborativo della Parte, protrattosi per tutto il mese di dicembre 2020.

### **Impegno 3**

#### ***VII.3.L'impegno a fornire un aggiornamento degli obblighi informativi al 31.12.2019***

##### *VII.3.1. Le misure originariamente proposte*

**60.** Italgas si è impegnata a fornire alla S.A. di Venezia i medesimi dati la cui mancata fornitura è stata oggetto di contestazione in sede di avvio di istruttoria, aggiornati al 31 dicembre 2019, per tutti i Comuni dell'ATEM Venezia 1 nei quali essa è presente (Caorle, Cavallino Treporti, Chioggia, Eraclea, Jesolo e Venezia), senza che sia necessaria un'ulteriore richiesta da parte del Comune di Venezia. Dette informazioni saranno fornite entro il 31 gennaio 2021. L'aggiornamento delle informazioni al 31 dicembre 2019 si sarebbe infatti reso necessario laddove la Stazione Appaltante non fosse riuscita a pubblicare il bando prima della fine del 2020.

**61.** Alla data del 29 gennaio 2021, Italgas ha ottemperato volontariamente all'impegno assunto prima di attendere la chiusura del procedimento istruttorio<sup>71</sup>.

---

<sup>70</sup> Il riferimento è alla possibilità per la SA – in caso di disponibilità di un unico formato di dati - di poter predisporre un documento guida per i concorrenti utile alla stesura di piani industriali oggetto di offerta.

<sup>71</sup> Cfr., doc. 70.

VII.3.2. *La posizione di tutti i soggetti intervenuti al market test con riguardo all'impegno 3*

**62.** Gli intervenuti al *market test* non hanno formulato osservazioni relativamente all'impegno 3, trattandosi di una misura proposta *ad hoc* per la SA di Venezia.

VII.3.3. *La posizione della SA di Venezia sull'impegno 3*

**63.** La S.A. di Venezia ha preliminarmente ricordato che le tempistiche della procedura di gara sono dettate dalle disposizioni normative vigenti “*senza alcuna necessità di profferte operative, peraltro cadenzate sulle proprie esigenze organizzative*”<sup>72</sup>.

Tanto premesso, la stessa ha ribadito che l'aggiornamento degli obblighi informativi al 31 dicembre 2019, cui Italgas si è impegnata, dovrà contenere quanto richiesto dalla S.A. con riguardo alla documentazione relativa agli anni 2017 e 2018.

VII.3.4. *Le modifiche accessorie*

**64.** Italgas non ha presentato modifiche accessorie agli impegni originari.

VII.3.5. *Valutazioni*

**65.** L'impegno deve essere valutato positivamente in quanto, sebbene l'ottemperanza dei gestori uscenti agli obblighi informativi di cui al D.M. criteri sia prevista per legge (art. 4, comma 3 del D.M. Criteri), la trasmissione spontanea da parte di Italgas alla S.A. dei dati aggiornati al 31 dicembre 2019, secondo il dettaglio richiesto dal Comune, peraltro in assenza di una sollecitazione da parte di quest'ultimo, è idonea a velocizzare sensibilmente gli adempimenti dell'Amministrazione propedeutici alla pubblicazione del bando di gara. Infatti, la disponibilità di dati aggiornati entro la fine del mese di gennaio 2021 permetterà alla SA di ridurre significativamente i tempi normativamente previsti per l'acquisizione degli stessi, consentendo di averli immediatamente a disposizione per utilizzarli nella redazione del bando di gara.

---

<sup>72</sup> Cfr. doc. 37.

## **Impegno 4**

### ***VII.4.L'impegno a trasmettere una pianificazione di dettaglio del processo di fornitura delle informazioni normativamente richieste per tutte le future gare di ATEM***

#### ***VII.4.1. Le misure originariamente proposte***

**66.** Italgas si è impegnata - negli ATEM in cui è presente - a trasmettere a tutte le stazioni appaltanti che intendano bandire gare per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale, una pianificazione di dettaglio del processo di fornitura delle informazioni e dei dati necessari per consentire la pubblicazione del bando di gara.

La trasmissione avverrà nel rispetto delle tempistiche previste dal D.M. Criteri e, in particolare, dall'art. 4, comma 3, dello stesso, secondo il quale i dati richiesti dalle stazioni appaltanti dovranno essere forniti dai gestori uscenti entro il termine di 60 giorni dalla richiesta dell'Ente concedente, ulteriormente prorogabile di 30 giorni in caso di particolare complessità.

In dettaglio:

- la pianificazione avverrà entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui le stazioni appaltanti manifesteranno la necessità di acquisire informazioni e dati necessari a completare l'elaborazione della documentazione della gara da bandire, ai sensi dell'art. 4 del D.M. Criteri;
- la pianificazione individuerà gli *input* necessari per consentire alla società di progredire con la comunicazione delle informazioni rilevanti;
- sarà individuato un referente unico per i rapporti con le stazioni appaltanti, al quale rivolgersi per qualsiasi questione attinente al processo di fornitura delle informazioni da parte di Italgas;
- per facilitare il monitoraggio nella fase di raccolta dei dati e delle informazioni, Italgas trasmetterà all'Autorità una relazione semestrale che dia conto delle pianificazioni di dettaglio trasmesse da Italgas alle singole stazioni appaltanti.

**67.** Al fine di illustrare la tipologia di dati da fornire alle stazioni appaltanti, Italgas ha accluso agli impegni presentati un *format* di comunicazione del processo di pianificazione delle informazioni, dal quale emerge che la Società trasmetterà agli Enti richiedenti le seguenti informazioni: relazione di consistenza in formato XML come previsto da ARERA ed in formato PDF per agevolarne la lettura; cartografia in formato *shapefile*; protocollo di



comunicazione apparecchiature di misura; obbligazioni finanziarie in essere relative a investimenti; contratti pubblici e privati connessi alla proprietà degli impianti; relazione sullo stato dell'impianto di distribuzione; dati di ricerca fughe; numero PDR e volumi distribuiti; dati tariffari che includono le informazioni relative ai contributi pubblici e privati dichiarati all'ARERA in sede di revisione tariffaria; informazioni sul personale<sup>73</sup>.

**68.** Nel medesimo *format*, poi, sono previste le seguenti specificazioni:

- La Società trasmetterà la valutazione degli impianti e documenti di cui all'art. 19 del D.M. 22 maggio 2014, unitamente al Modulo di Accordo Finale sul Valore di Rimborso, solo dopo aver ricevuto dall'Ente Locale (o dalla Stazione Appaltante se munita di specifica delega) l'approvazione formale dello stato di consistenza;
- Una volta trasmesse tali informazioni, Italgas attenderà l'ufficializzazione da parte dell'Ente Locale (o della Stazione Appaltante se munita di specifica delega) dell'accordo o disaccordo sul Valore di Rimborso, restando disponibile ad un confronto con la SA nell'ambito di un apposito tavolo tecnico.

Si precisa che nell'eventualità in cui si dovesse registrare uno scostamento  $VIR/RAB > 10\%$ , Italgas trasmetterà prontamente alla Stazione Appaltante l'eventuale documentazione integrativa richiesta o le motivazioni necessarie per consentire all'Autorità di svolgere le opportune verifiche.

- Una volta ricevute da parte di tutti Comuni le delibere di ratifica del Valore di Rimborso (a valle dell'eventuale approvazione dell'Autorità), Italgas provvederà a trasmettere alla Stazione Appaltante la documentazione accessoria propedeutica per la predisposizione del bando di gara (Allegato B).

**69.** Il *format* si chiude auspicando la condivisione dell'*iter* procedurale delineato da parte della S.A. e con l'individuazione, per eventuali chiarimenti, del nominativo del referente unico della Società cui rivolgersi per la fornitura dei dati.

La comunicazione del processo di pianificazione rappresenta un'opzione volta a migliorare il processo di fornitura delle informazioni per le stazioni appaltanti, che possono però sempre suggerire un percorso alternativo.

---

<sup>73</sup> Nel medesimo *format* è altresì previsto che Italgas trasmetterà le informazioni di cui all'art. 19 del D.M. del 22 maggio 2014, la cui mancata fornitura è oggetto di contestazione nell'odierna procedura istruttoria, unitamente al modulo di accordo finale sul valore di rimborso, solo dopo aver ricevuto dalla stazione appaltante l'approvazione formale dello stato di consistenza. Trasmesse tali informazioni, la Parte attenderà l'ufficializzazione da parte della stazione appaltante dell'accordo o disaccordo sul valore di rimborso, rendendosi disponibile ad un confronto con la stazione appaltante nell'ambito di un apposito tavolo tecnico. Italgas trasmetterà infine alle stazioni appaltanti eventuali informazioni integrative da esse richieste e, una volta ricevute le delibere di ratifica del valore di rimborso da parte di tutti i Comuni, invierà alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla predisposizione del bando di gara (Allegato 1).

**70.** Con riguardo a tale impegno, inoltre, Italgas ha chiarito che esso troverà applicazione per tutte le richieste di informazioni pervenute successivamente all'approvazione degli impegni, sia che esse riguardino la prima richiesta di informazioni sia che si riferiscano ad un aggiornamento delle stesse.

**71.** Infine, la Società ha affermato che l'impegno sarà attuato anche con riguardo alla gara d'ATEM Venezia 1, in merito alla quale Italgas si è impegnata a comunicare alla stazione appaltante una pianificazione del processo di fornitura delle informazioni richieste entro il termine di 7 giorni dall'approvazione degli impegni.

#### *VII.4.2. La posizione di tutti i soggetti intervenuti nel market test con riguardo all'impegno 4*

**72.** Alcuni degli operatori intervistati hanno preliminarmente osservato che il dettato normativo vigente (segnatamente l'art. 4 comma 3 del DM Criteri), già stabilisce i tempi entro i quali i gestori uscenti devono fornire le informazioni richieste dalla stazione appaltante per bandire la gara; tuttavia, una pianificazione di maggiore dettaglio può sicuramente agevolare le SS.AA. e velocizzare le attività da svolgere per la predisposizione dei bandi<sup>74</sup>. In quest'ottica, nel *market test* è emerso che risulta sicuramente utile l'individuazione di un referente unico, presso il gestore, con il quale poter colloquiare per ricevere i dati e procedere così più celermente alla pubblicazione del bando di gara<sup>75</sup>.

**73.** Secondo altri operatori intervistati, una pianificazione di dettaglio delle informazioni da rendere alle Amministrazioni concedenti, quale quella indicata da Italgas, può sicuramente contribuire a facilitare il processo di trasmissione delle informazioni alla S.A. ed è fortemente auspicabile; tuttavia, diversamente da quanto pare emergere dal *format* proposto dalla Parte, non è preventivabile *ex ante* il completamento di ogni *step* del percorso, in particolare con riferimento alla formale approvazione dello stato di consistenza delle reti e del valore di rimborso delle stesse da parte degli enti concedenti (in quanto tali elementi dipendono da diverse variabili quali: dimensioni dell'ente concedente; grado di efficienza e conoscenza del settore delle gare gas da parte degli Uffici degli enti locali concedenti; dimensione dell'ATEM di riferimento)<sup>76</sup>.

**74.** Altri operatori intervenuti hanno invece affermato che una

---

<sup>74</sup> Cfr., docc. 15 e 19.

<sup>75</sup> Cfr., docc. 28, 23, 11, 21, 25, 16, 26 e 35.

<sup>76</sup> Cfr., doc. 27.

pianificazione di dettaglio dei tempi di resa delle informazioni alle S.S.A.A. è inutile in quanto già il dettato normativo indica i tempi entro i quali rispondere alle richieste formulate ai gestori uscenti da queste ultime<sup>77</sup>, ovvero in quanto l'acquisizione delle informazioni necessarie per la predisposizione degli atti di gara è un procedimento complesso, necessariamente coordinato e gestito dalla S.A. richiedente anche al fine di permettere agli operatori di organizzare la propria attività, ed è già disciplinato da normative che prevedono termini vincolanti che scandiscono l'invio delle informazioni richieste dai gestori uscenti nell'ambito della pianificazione delle attività propedeutiche alla pubblicazione del bando di gara<sup>78</sup>.

**75.** Alcune SS.AA., infine, non condividono alcuni punti del *format* di lettera proposto da Italgas per pianificare il processo di trasmissione delle informazioni dal gestore uscente all'Amministrazione concedente, nel seguito illustrati (in grassetto), e propongono le seguenti modifiche per ciascuno di tali punti:

a. La Società trasmetterà la valutazione degli impianti e documenti di cui all'art. 19 del D.M. 22 maggio 2014, unitamente al Modulo di Accordo Finale sul Valore di Rimborso **solo dopo aver ricevuto dall'Ente Locale (o dalla Stazione Appaltante se munita di specifica delega) l'approvazione formale dello stato di consistenza.**

Secondo alcune SS.AA., la valutazione degli impianti e la trasmissione dei documenti di cui al DM criteri può essere effettuata contestualmente alle verifiche sulla valutazione del gestore, trattandosi di un mero computo di cespiti che non implica, in caso di modifica della consistenza, oneri gravosi di rideterminazione nella valutazione. Oltretutto, potrebbe verificarsi anche un eventuale disaccordo dei valori di consistenza tra le Parti, con conseguente allungamento dei tempi di celebrazione della gara in modo indeterminato<sup>79</sup>;

b) **Una volta ricevute da parte di tutti Comuni le delibere di ratifica del Valore di Rimborso (a valle dell'eventuale approvazione dell'Autorità),** Italgas provvederà a trasmettere alla Stazione Appaltante la documentazione accessoria propedeutica per la predisposizione del bando di gara (Allegato B). Alcune SS.AA. hanno rilevato che la documentazione accessoria propedeutica alla predisposizione del bando di gara (Allegato B) è necessaria per la pubblicazione del bando (che coincide con la delibera di idoneità dei VIR a fini tariffari da parte di ARERA). Pertanto, posporre l'invio dell'Allegato B al ricevimento di tutte le delibere di approvazione da parte dei Comuni dei VIR

---

<sup>77</sup> Cfr., doc. 28.

<sup>78</sup> Cfr., doc. 29.B.

<sup>79</sup> Cfr., docc. 10, 25, 23, 24 e 21.

a valle dell'eventuale approvazione di ARERA, rischia di allungare i tempi per la celebrazione della gara. L'Allegato B potrebbe pertanto essere comunque trasmesso alle Amministrazioni concedenti per accelerare l'iter procedurale di definizione della gara<sup>80</sup>.

#### VII.4.3. *La posizione della SA di Venezia sull'impegno 4*

**76.** La S.A. di Venezia ha ribadito che l'impegno assunto risponde a precisi obblighi di legge, la cui ottemperanza non può essere unilateralmente sottoposta a modalità e condizioni, funzionali al proprio modello organizzativo di impresa senza alcun riguardo per le esigenze operative delle Amministrazioni concedenti.

Secondo il Comune, inoltre, la preventiva definizione unilaterale di un modello di pianificazione *standard* dell'iter procedurale di fornitura delle informazioni non può comunque attenuare o elidere le responsabilità connesse al reale rispetto degli obblighi informativi di cui all'art. 4 del DM n. 226/2011.

**77.** Sotto un diverso profilo, secondo la S.A. di Venezia, solo il rispetto del principio di leale collaborazione tra il gestore uscente e le amministrazioni concedenti può consentire di superare le asimmetrie informative di carattere tecnico relative alla gestione del servizio di distribuzione del gas affidato con gara.

#### VII.4.4. *Le modifiche accessorie*

**78.** Italgas, alla luce delle osservazioni pervenute ad esito del *market test*, ha apportato una serie di modifiche accessorie alla versione originaria dell'impegno 4, con particolare riguardo al *format* di trasmissione delle informazioni alle SS.AA., di cui all'Allegato 1 dello stesso.

**79.** In primo luogo, la Società ha sottolineato la flessibilità del citato *format* rispetto alle singole esigenze delle SS.AA. dichiarandosi disponibile a personalizzare la trasmissione dei dati su richiesta delle stesse, nel rispetto delle disposizioni normativamente vigenti. A tal fine, nel *format* si legge: "*Naturalmente, si tratta di una proposta che potrà essere adattata – nei limiti*

---

<sup>80</sup> Cfr., docc. 10, 13, 20, 21, 25, 24 e 35. Per completezza si rappresenta che alcune SS.AA. avevano suggerito la modifica dell'Allegato 1 agli impegni anche con riguardo ad un ulteriore contenuto della stessa che così recitava: "*Si precisa che nell'eventualità in cui si dovesse registrare uno scostamento VIR/RAB > 10%, Italgas trasmetterà prontamente alla Stazione Appaltante l'eventuale documentazione integrativa richiesta o le motivazioni necessarie per consentire all'Autorità di svolgere le opportune verifiche*".

Secondo alcune SS.AA., il gestore uscente dovrebbe fornire alle Amministrazioni concedenti tutta la documentazione necessaria per svolgere i dovuti calcoli circa lo scostamento VIR/RAB (non solo in caso di scostamento superiore al 10%). [Cfr., docc. 21, 25 e 24]. Tuttavia, sul punto, l'impegno non è stato modificato.

*in cui ciò è consentito dalla legge – ad esito di un confronto con codesta Stazione appaltante”<sup>81</sup>.*

**80.** In secondo luogo, Italgas introduce la possibilità di trasmettere le informazioni sulla valutazione degli impianti e i documenti di cui all’art. 19 delle Linee Guida del MISE, unitamente al Modulo di accordo finale sul valore di rimborso o:

(i) a seguito dell’approvazione formale dello stato di consistenza; ovvero, alternativamente

(ii) a richiesta della S.A., decorsi 60 giorni dalla trasmissione degli obblighi informativi, senza che siano presentate eventuali osservazioni e proposte di rettifica della documentazione trasmessa dalla Società (così come prescritto dall’art. 4, comma 4, del D.M. Criteri).

**81.** Infine, la Società si dichiara disponibile a trasmettere la documentazione accessoria, propedeutica alla predisposizione del bando di gara (Allegato B al bando di gara tipo), insieme alla valutazione del valore di rimborso (e dunque prima di aver ricevuto le delibere di ratifica del valore di rimborso da parte di tutti i Comuni).

#### *VII.4.5. Valutazioni*

**82.** Pur nella consapevolezza che i flussi informativi tra gestori uscenti e SS.AA. sono definiti dal dettaglio normativo vigente, la misura in esame così come da ultimo emendata, destinata a dispiegare la sua efficacia non solo relativamente alla gara di ATEM di Venezia 1, ma anche con riguardo ad un numero considerevole di future gare relative all’affidamento del servizio di distribuzione di gas sull’intero territorio nazionale, deve essere valutata positivamente.

La proposta di Italgas si sostanzia infatti nella definizione di una nuova prassi idonea a facilitare complessivamente il dialogo con tutte le SS.AA. degli ATEM in cui Italgas, primario operatore nazionale, risulta essere gestore uscente: più in dettaglio, una sistematica pianificazione dei flussi informativi dalla Società alle stazioni appaltanti (attraverso la definizione di un cronoprogramma vincolante ed una più consona organizzazione aziendale) potrebbe contribuire al successo di tutte le relative procedure di gara relative al servizio di distribuzione del gas e dunque garantire un più effettivo sviluppo della concorrenza “per” il mercato. Infatti, attraverso lo strumento del

---

<sup>81</sup> Cfr., doc. 67, allegato 1 agli impegni definitivi, allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante.

cronoprogramma vincolante e condiviso con la stazione appaltante è lecito attendersi un più sicuro rispetto dei tempi previsti per bandire la gara, nonché una riduzione dei rischi di contenzioso.

## **Impegno 5**

### **VII.5.L'impegno a fornire una nota metodologica che chiarisca i criteri seguiti nell'esecuzione degli obblighi informativi con riferimento a tutte le future gare di ATEM**

#### *VII.5.1. Le misure originariamente proposte*

**83.** Italgas si è infine impegnata, in relazione a ciascuna delle future gare di ATEM che verranno bandite sul territorio, ad accompagnare la fornitura di dati alle SS.AA. con una nota metodologica che espliciti le fonti ed i criteri di elaborazione seguiti per la determinazione dei valori comunicati.

**84.** La misura troverà applicazione a partire dalla data di approvazione degli impegni, ogni volta che sia richiesto alla società di fornire informazioni in merito ai valori dei cespiti oggetto di cessione.

#### *VII.5.2. La posizione di tutti i soggetti intervenuti nel market test con riguardo all'impegno 5*

**85.** Nel corso del *market test*, alcuni operatori intervistati hanno ritenuto di particolare utilità l'impegno in questione. In dettaglio, talune parti, dopo aver rammentato che ogni informazione deve essere resa secondo le tempistiche definite dal D.M. criteri, hanno affermato che la predisposizione di una nota metodologica rappresenta un adempimento funzionale a garantire la correttezza dei dati forniti dal gestore in un'ottica di massima trasparenza nei rapporti con la Stazione appaltante: ne consegue che tale nota ha un valore aggiunto significativo perché permette di dirimere ed evitare disaccordi sui valori di rimborso e velocizza significativamente l'*iter* di celebrazione della gara<sup>82</sup>.

**86.** Sotto un diverso profilo, altri intervistati, pur riconoscendo che tale documento potrebbe essere utile per rendere più efficace un confronto tra S.A. e concessionario uscente, ritengono necessario che il contenuto minimo di tale

---

<sup>82</sup> Cfr., docc. 15, 19, 23, 21, 25, 24, 28, 12, 18, 26 e 16.

nota metodologica sia frutto di un intervento regolatorio da parte di ARERA<sup>83</sup>.

**87.** Secondo altri operatori, infine, la predisposizione di una nota metodologica non ha alcun valore aggiuntivo in quanto la normativa di settore già individua e descrive le informazioni necessarie per le verifiche sulle metodologie adottate per la determinazione del valore dei cespiti oggetti di cessione<sup>84</sup>; pertanto sarebbe utile la mera osservanza del dettato normativo, eliminando scostamenti dovuti a prassi aziendali anche in considerazione del fatto che gli Enti hanno spesso difficoltà a reperire/comprendere le informazioni che stanno alla base dei criteri di valorizzazione<sup>85</sup>.

#### *VII.5.3. La posizione della SA di Venezia sull'impegno 5*

**88.** La S.A. di Venezia, come già rappresentato con riguardo all'impegno 4, ritiene che il dettato normativo vigente già definisca in maniera dettagliata tipologia, modi e tempi relativi all'invio delle informazioni dal gestore uscente alle Amministrazioni concedenti<sup>86</sup>.

#### *VII.5.4. Le modifiche accessorie*

**89.** Italgas non ha presentato modifiche accessorie agli impegni originari.

#### *VII.5.5. Valutazioni*

**90.** L'impegno offerto da Italgas deve essere valutato positivamente nella misura in cui concorre, al pari delle altre misure offerte, a ridurre i casi di possibile ritardo nella fornitura dei dati necessari alla pubblicazione dei bandi di gara, garantendo una più celere raccolta degli stessi.

**91.** Sotto un diverso profilo, rileva la circostanza che la misura proposta risulta idonea non solo a determinare benefici concorrenziali e a incidere sulla valutazione complessiva della condotta oggetto di istruttoria, ma anche, in considerazione del fatto che verrà attuata dal più importante operatore su base nazionale, atta a ridurre eventuali preoccupazioni concorrenziali in altri ATEM; resta impregiudicato, ovviamente, il necessario adeguamento dei suoi contenuti nell'eventualità di un successivo intervento regolatorio di dettaglio sulla materia.

---

<sup>83</sup> Cfr., docc. 26 e 14.

<sup>84</sup> Cfr., docc. 9, 29.B, 10, 13, 20 e 35.

<sup>85</sup> Cfr., docc. 10, 13 e 35.

<sup>86</sup> Cfr., doc. 37.

## VIII. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

**92.** In conclusione, gli impegni presentati da Italgas appaiono complessivamente idonei a porre rimedio alle preoccupazioni concorrenziali espresse in sede di avvio del procedimento, anche con riguardo al possibile pregiudizio al commercio intraeuropeo, con particolare riguardo alla gara dell'ATEM Venezia 1.

A tal proposito rileva che l'attuazione delle misure 1 e 2 consentono alla SA di Venezia di disporre della documentazione necessaria per bandire la gara (secondo la scomposizione delle informazioni richiesta al gestore uscente), garantendone la partecipazione ad una pluralità di operatori concorrenti nel rispetto del principio della parità delle armi più volte auspicato dall'Autorità nei suoi interventi di *advocacy*. In tal senso, la modifica accessoria all'impegno 1 permetterà al Comune di Venezia di celebrare ancora più celermente la gara dell'ATEM Venezia 1, avendo a disposizione non solo il dettaglio informativo richiesto ma anche tutti gli strumenti per poter coadiuvare i singoli Comuni dell'ATEM nella determinazione dei nuovi conteggi dei VIR in ossequio alle indicazioni del Regolatore.

Infine, la disponibilità degli obblighi informativi al 31 dicembre 2019 (oggetto dell'impegno 3) con largo anticipo rispetto alle tempistiche previste *ex lege*, consentirà alla SA di accelerare i tempi per bandire la gara nel corso del 2021.

**93.** Sotto un diverso profilo, gli impegni sono idonei, più in generale, a produrre un effetto positivo rispetto alla celebrazione anche di altre future gare d'ATEM e ad assicurare un beneficio per la concorrenza, facilitando le attività di tutte le SS.AA. (e non solo di quella dell'ATEM Venezia 1). È indubitabile, infatti, che essi, vincolando Italgas a farsi parte attiva per agevolare la fase di riscontro alle richieste di informazioni che le SS.AA. le dovessero inviare con riguardo alle future gare di ATEM, agevoleranno sensibilmente il confronto tra gestori uscenti e SS.AA., lasciando comunque a queste ultime la libertà di azione necessaria a garantire la speditezza e l'economicità dello svolgimento delle gare.

**94.** L'Autorità vigilerà sull'esecuzione degli impegni presentati da Italgas Reti S.p.a. e si riserva di riaprire d'ufficio il procedimento ai fini e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 14-*ter*, commi 2 e 3, della legge n. 287/1990.



RITENUTO, quindi, che gli impegni presentati da Italgas Reti S.p.a. risultano idonei a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà degli impegni presentati da Italgas Reti S.p.A., ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990;

Tutto ciò premesso e considerato:

### DELIBERA

a) di rendere obbligatori gli impegni presentati da Italgas Reti S.p.a., ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990, nei termini sopra descritti e allegati al presente provvedimento, di cui formano parte integrante;

b) che la società Italgas Reti S.p.a. presenti all'Autorità, entro il 30 giugno 2021, una relazione dettagliata sull'attuazione degli impegni assunti nei confronti del Comune di Venezia;

c) che la società Italgas Reti S.p.A. presenti all'Autorità, entro il 30 giugno 2021 e poi ogni sei mesi fino all'anno in cui sarà stato pubblicato l'ultimo bando di gara relativo ad ATEM nei quali essa detenga concessioni per la gestione del servizio di distribuzione di gas, una relazione che dia conto delle pianificazioni di dettaglio e delle note metodologiche trasmesse dalla Società a ciascuna stazione appaltante richiedente;

d) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i

maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Filippo Arena*

*per* IL PRESIDENTE  
il Componente  
*Michele Ainis*